

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

22.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 4 APRILE 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ASCARI RACCAGNI: Destinazione dell'ex convento dei domenicani a Forlì (4-00390) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	702	FRASCA: Istruzioni per il rimborso delle imposte versate alle competenti intendenze di finanza (4-01680) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	708
ASCARI RACCAGNI: Aumento organico alla sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici di Ravenna (4-01889) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	702	GARGANO: Tutela archeologica di Palestrina (Roma) (4-01419) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	708
CASALINO: Pratiche pensioni di guerra di Corrado Passeri e di Angelo Colazzo (4-01927 e 4-01962) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	703	UANNIELLO: Nomina del presidente del consorzio autonomo del porto di Napoli (4-00861) (risponde RUFFINI, <i>Ministro ad interim della marina mercantile</i>).	709
CICCHITTO: Licenziamento di Franco Marnotto, impiegato dell'Alitalia a Francoforte (4-00498) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	703	LUCCHESI: Classificazione del fiume Cecina interessante le province di Siena, Pisa e Livorno (4-01274) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	710
COSTA: Episodi di intolleranza alla facoltà di medicina dell'università di Milano (4-01627) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	704	MENEGHETTI: Applicazione della legge n. 3 del 1974, in tema di cancellazione delle intestazioni catastali relative a prestazioni fondiari perpetue nelle province venete (4-00954) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	711
COSTA: Situazione deficitaria dei comuni di Longarone e Castellavazzo (Belluno) (4-02061) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	705	ORSINI GIANFRANCO: Situazione deficitaria dei comuni di Longarone e Castellavazzo (Belluno) (4-01594) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	711
COSTAMAGNA: Lavori di riattivazione del ponte chiuso sul Po che collega Castiglione Torinese con Settimo (Torino) (4-01729) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	706	ROBALDO: Aperture di credito per spese di ufficio agli organi finanziari periferici (4-01711) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	713
FACCHINI: Erosione della spiaggia di Marina di Massa (Massa Carrara) (4-01301) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	706	SANZA: Situazione critica del servizio di esattoria (4-01115) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	713
FORNI: Ritardato pagamento degli assegni di sede agli insegnanti all'estero (4-01124) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	707	SOBRERO: Situazione anomala del comune di Dronero (Cuneo) gestore dell'azienda elettrica ed esattore di imposte (4-01862) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	715
		VALENSISE: Difesa a mare dell'abitato di Marina di Cetraro (Cosenza) (4-01094) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	716

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

	PAG.
VALENSISE: Stato dei lavori della linea ferroviaria Paola-Cosenza (4-01096) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	717
ZOPPETTI: Pratica pensione di Giovanni Porcelli (4-01691) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	717

ASCARI RACCAGNI. — *Ai Ministri delle finanze, della difesa e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali siano i loro orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, per quanto riguarda l'immobile demaniale ex convento dei domenicani con annessa chiesa, sorgente in Forlì - piazza Guido da Montefeltro -, in uso all'autorità militare, iscritto tra i beni patrimoniali dello Stato assegnati all'uso governativo (scheda n. 142 dell'intendenza di finanza di Forlì).

Poiché attualmente, per ragioni di agibilità la parte del compendio costituente la ex chiesa settecentesca di San Domenico non è di fatto utilizzata, si rende necessario provvedere ad alcuni urgenti lavori di consolidamento e di conservazione dato il particolare valore del bene, inserito nel tessuto urbano di Forlì in zona di particolare valore storico-artistico.

A parere dell'interrogante, qualora la Amministrazione non ritenesse far questo, sarebbe auspicabile la dismissione del compendio dall'uso governativo (tutto oppure la sola chiesa) e l'offerta in vendita agli enti locali, che potrebbero utilizzarlo per scopi culturali. (4-00390)

RISPOSTA. — Il Ministero della difesa ha dichiarato la propria disponibilità ad avviare la procedura per la dismissione dell'ex chiesa di San Domenico di Forlì, mentre ha espresso contrario avviso per l'analoga soluzione riguardante il convento dei domenicani, la cui conservazione all'uso governativo è stata ritenuta tuttora necessaria alle esigenze dell'esercito.

Anche il Ministero per i beni culturali e ambientali si è pronunciato in senso favorevole alla procedura di dismissione del compendio in questione, sicché l'amministrazione demaniale è per sua parte pienamente disponibile a concludere la eventuale vendita dell'immobile in favore di enti locali.

Sarà pertanto cura di questa Amministrazione avviare le necessarie intese per pervenire ad una sollecita dismissione dell'immobile.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per chiedergli se sia stata esaminata la possibilità di mettere a disposizione della sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Ravenna, un organico adeguato all'importanza della zona, atteso che tale sovrintendenza deve provvedere alla tutela di luoghi estremamente importanti dal lato storico-artistico e paesaggistico, e che, comprendendo le interessanti province di Ravenna, Ferrara, Forlì, richiede una adeguata dotazione di personale specie della carriera direttiva e tecnica. (4-01889)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che condividere le vive preoccupazioni espresse per la tutela dei beni ambientali e architettonici da esercitare sulle province di Ferrara, Forlì e Ravenna. Comunque, si comunica che con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, sentito il consiglio di amministrazione, sono stabiliti, entro i limiti delle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, i contingenti di personale assegnati in via organica alla segreteria permanente del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai comitati di settore, agli uffici e servizi centrali del Ministero, agli istituti centrali nonché alle singole soprintendenze ed agli altri uffici periferici.

L'organico della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle province di Ferrara, Forlì e Ravenna risulta il seguente:

1 dirigente architetto; 1 direttivo amministrativo; 6 architetti; 1 storico dell'arte; 1 segretario; 2 ragionieri; 2 documentalisti; 2 restauratori; 4 disegnatori; 5 geometri; 12 coadiutori; 6 assistenti; 4 operatori tecnici; 4 commessi; 40 custodi; 10 operai.

Si fa presente che le assegnazioni saranno effettuate con la gradualità e i limiti previsti dall'articolo 76 del citato de-

creto del Presidente della Repubblica numero 805.

Il Ministro: PEDINI.

CASALINO. — *Al Ministero del tesoro.* — Per sapere lo stato attuale della pensione di interesse del signor Angelo Colazzo, nato a Scorrano (Lecce) il 5 febbraio 1920. (4-01927)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 15 aprile 1965, n. 3134821, al signor Angelo Colazzo venne concessa indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, per perdita anatomica della falange ungueale del pollice sinistro, senza alterazioni della funzionalità residua della mano.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 671713 prodotto dall'interessato avverso il succitato provvedimento, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Colazzo. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o modifica del decreto impugnato. Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1615403/D concernenti il predetto, sono stati restituiti alla suindicata magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessato.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, risulta che il ricorso in questione è stato assegnato, in data 11 novembre 1976, al magistrato per le conclusioni.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CASALINO. — *Al Ministero del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Corrado Passeri nato a Gallipoli (Lecce) il 1° aprile 1916; posizione della pratica n. 1639228. (4-01962)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 3 febbraio 1965, n. 2107447, al signor Corrado Passeri venne negato diritto a pensione per non constatazione, entro i termini tassativamente prescritti dall'articolo 24 - comma primo - della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dell'infermità spondiloartrosi cervicale che il medesimo ebbe a dichiarare di aver contratto durante la guerra 1940-45.

Con successiva istanza, il predetto ha chiesto il riesame del suindicato provvedimento di diniego.

Trattandosi di ex prigioniero di guerra per il quale le sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, non prevedono più alcun termine per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate, si è proceduto a riesaminare nel merito la pratica relativa all'interessato e, in particolare, per quanto riguarda la dipendenza da causa di servizio di guerra della suindicata affezione spondiloartrosica. In tale sede, però, sentito anche il parere tecnico-sanitario espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 23 luglio 1976, non sono emersi elementi che consentano di ricollegare detta infermità con il servizio militare e la successiva prigionia subita dal signor Passeri durante l'ultimo conflitto.

Nei termini di cui sopra, pertanto, al signor Passeri è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra con decreto ministeriale del 27 gennaio 1977, numero 2594303, e, nel contempo, è stato revocato il provvedimento precedentemente adottato.

Il surriferito nuovo decreto è stato trasmesso al comune di Gallipoli, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CICCHITTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali interventi abbia intenzione di fare per il ritiro del licenziamento del lavoratore dell'Alitalia Franco Maruozzo, membro della commissione centrale dei contratti DGB, che operava presso lo scalo Alitalia di Francoforte. (4-00498)

RISPOSTA. — Il signor Franco Maruozzo impiegato presso lo scalo merci della compagnia Alitalia nell'aeroporto di Francoforte, è stato colpito nell'estate scorsa da

un primo provvedimento di licenziamento, non corretto dal punto di vista formale secondo la normativa tedesca in materia, cui ha fatto seguito un secondo provvedimento che ha ribadito il licenziamento.

Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dall'interessato dinanzi alla magistratura del lavoro di Francoforte, con il patrocinio del legale dell'organizzazione sindacale di categoria a cui egli è iscritto.

Il procedimento giudiziario in corso non si è ancora concluso.

Desidero comunque assicurare che il nostro consolato generale a Francoforte si è ripetutamente interessato e continua a svolgere ogni più opportuna azione per una composizione amichevole della vertenza.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

COSTA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza:

dei gravissimi episodi di intolleranza e intimidazioni verificatisi nei giorni precedenti le vacanze natalizie ad opera di un gruppo di contestatori che ha provocato, prima, la sospensione dello svolgimento delle prove di ammissione alle n. 2 scuole di specializzazione della facoltà di medicina dell'università di Milano, e l'interruzione, poi, del consiglio di facoltà, che stava deliberando circa i provvedimenti da prendere;

altresì, di come il professor Luigi Gallone, direttore della scuola di specializzazione di chirurgia, il mattino del 23 dicembre 1976, nonostante avesse fatto esplicita richiesta alla locale prefettura e alla questura di garantirgli il regolare svolgimento delle prove, sia stato impossibilitato a dare inizio agli esami per la presenza in aula di circa 200 contestatori, oltre ai 15 candidati, che chiedevano l'abolizione pura e semplice degli esami di ammissione alle varie scuole;

di come, infine, lo stesso docente, a salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità, non intendendo contemporaneamente abdicare a quelli che sono i doveri di un pubblico ufficiale, onde evitare ulteriori soprusi e degenerazioni, si sia fatto

obbligo di chiedere che le prove di esame della scuola da lui diretta, quando fissate, si svolgessero presso la sede della prefettura o presso quella dell'amministrazione provinciale. (4-01627)

RISPOSTA. — Gli episodi di intolleranza e di intimidazione verificatisi alla facoltà di medicina dell'università di Milano nei giorni 22 e 23 dicembre 1976, sono una conseguenza dell'elevato numero di richieste di ammissione alle scuole di specializzazione che hanno creato, nell'ambito della facoltà, uno stato di disagio prontamente strumentalizzato da gruppi estremisti che chiedevano l'indiscriminata ammissione alle scuole di tutti i candidati con la conseguente abolizione dell'esame di ammissione. Di fronte al fermo atteggiamento della facoltà che si è sempre espressa contro tale tipo di richiesta, un gruppo di candidati ha deciso di impedire gli esami di ammissione interrompendo anche, per ben tre volte, il consiglio di facoltà.

Prima di specificare nei dettagli la dinamica degli incidenti vale la pena di precisare che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione è fissato negli statuti universitari a seguito di un parere espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla base del numero dei posti letto a disposizione delle scuole (e secondo il rapporto di un iscritto per ogni 4 posti letto). Per far fronte al problema del sempre più elevato numero delle domande di iscrizione, lo stesso consesso nella seduta del 31 ottobre 1975, ha espresso un parere nel quale, tra l'altro, è detto che i letti appartenenti alla clinica o istituto sede della scuola, potranno essere sommati ai letti ospedalieri resi disponibili per fini didattici in seguito ad accordi fra il direttore della scuola e il primario ospedaliero, approvati dalle autorità accademiche ed ospedaliere. A questo parere molti rettori si stanno uniformando, per poter risolvere il problema dell'aumento del numero degli specializzandi.

In particolare, poi, a Milano è stato consentito, in via eccezionale e limitatamente all'anno accademico in corso, un considerevole aumento del numero degli ammissibili a numerose scuole di specializzazione (per la precisione l'aumento ha riguardato 31 scuole tra cui anche quelle di

angiologia e angiologia e chirurgia vascolare).

Per quanto riguarda gli episodi che sono oggetto specifico dell'interrogazione si precisa che nei giorni 22 e 23 dicembre 1976 erano state fissate le prove d'esame per l'accesso alle scuole di specializzazione in angiologia e angiologia e chirurgia vascolare e quella di specializzazione di chirurgia generale. La prova in programma per il 22 non ebbe luogo in quanto i 75 studenti iscritti, riunitisi in assemblea nell'aula d'esame, deliberavano, con votazione consentita dal titolare della cattedra di rinviare gli esami ad un periodo successivo al 10 gennaio 1977. Gli esami fissati per il 23 avrebbero dovuto tenersi nell'aula del padiglione Monteggia, ma all'ora fissata, oltre ai candidati regolarmente iscritti, erano presenti nell'aula gruppi di persone reclamanti la loro sospensione. Dalla cattedra, il presidente della commissione esaminatrice, professor Gallone, procedeva all'appello invitando gli iscritti a scendere nell'emiciclo e a prestare il documento d'identità; durante tale operazione i presenti manifestavano pareri discordi sull'opportunità di sostenere l'esame, generando confusione e disordine, talché lo stesso professor Gallone richiedeva l'intervento della forza pubblica anche per allontanare gli elementi contrari alla prova. Nella circostanza, veniva fatta rilevare al presidente che, in considerazione della dislocazione del locale (aula sotterranea del padiglione Monteggia), collegato al piano superiore da una scalinata angusta, era tecnicamente pericolosissimo un intervento attivo delle forze dell'ordine che, se attuato, avrebbe potuto ripercuotersi, con gravi conseguenze, anche nei confronti dei degenti ricoverati nello stesso padiglione. Reso edotto di ciò il professor Gallone non insistette nella richiesta.

Il consiglio di facoltà, che intanto si era potuto legittimamente riunire in una sala messa a disposizione dall'amministrazione provinciale, esprimeva la propria solidarietà al professor Gallone e faceva propria la di lui richiesta che gli esami potessero essere effettuati in luogo idoneo e facilmente proteggibile dalle forze dell'ordine. All'accoglimento di detta richiesta, la prefettura s'è mostrata pienamente disponibile.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.

COSTA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

1) i comuni di Longarone e Castellavazzo (Belluno) si trovano in pessime situazioni economico-finanziarie, in conseguenza della ministeriale del 3 giugno 1976, n. 2/2650, della direzione generale per la finanza locale, con la quale, dando comunicazione all'intendenza di finanza di Belluno, circa la definitiva liquidazione prevista dagli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, si predispone il recupero delle somme erogate, in quota maggiorativa in sede di liquidazione provvisoria;

2) che in conseguenza di detta ministeriale, ai comuni citati viene richiesta a rimborso la somma di lire 139.914.863 al comune di Longarone, e lire 73.272.596 al comune di Castellavazzo;

3) tale recupero viene effettuato dall'intendenza di finanza di Belluno, tramite sospensione del pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e di quelle cui all'articolo 3 dello stesso;

4) in risposta alla richiesta di rateizzazione, presentata da detti comuni, in data 27 settembre 1976, sia stato disposto dall'intendenza di finanza (con nota del 27 dicembre 1976 n. 18/471/76 - Rep. IV);

5) l'importo dovuto a saldo, per attribuzione IGE e addizionale benzina, per l'anno 1976, non verrà ad essi erogato; così pure per ciò che concerne l'anno 1977;

6) l'importo dovuto a saldo recupero, dovrà essere recuperato in 12 mensilità, venendo così a creare un ulteriore aggravio per la situazione economico-finanziaria di detti comuni che già a tutto oggi è precaria -

se il ministro intenda prospettare una diversa e più congrua soluzione del problema alla luce dei seguenti punti:

a) in seguito alla catastrofe del Vajont (Pordenone) del 9 ottobre 1963, è in corso nei comuni di cui sopra una opera di ricostruzione socio-economica mediante agevolazioni previste dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

b) a seguito di detta disposizione legislativa, detti comuni hanno beneficiato per il decennio 1963-1973 di particolari esenzioni di tributi erariali, comunali e provinciali, per cui i riparti previsti dalla legge n. 964 articoli 7 e 11 dovranno essere corretti a base delle capacità contributive dei contribuenti medesimi;

c) non può in alcun modo essere ritenuto valido il principio di incremento presunto e previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, in quanto detta applicazione costituirebbe un notevole aggravio per detti comuni, essendo la stessa ripartizione in rapporto inversamente proporzionale (articolo 7, lettera b) ed articolo 11, lettera b) della legge 22 ottobre 1969, n. 964);

se il provvedimento del Ministero non sarà modificato in ordine ai punti sopra esposti, si renderà vano ogni e qualsiasi intervento statale teso a permettere a detti comuni di fronteggiare i loro compiti e conseguentemente di terminare quelle opere di ricostruzione socio-economica universalmente auspicata. (4-02061)

RISPOSTA. — La situazione locale, realisticamente delineata, è da considerarsi definita positivamente dalla legge di conversione 17 marzo 1977, n. 62, recante disposizioni per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

Per effetto dell'articolo 9-*quinquies* del suddetto provvedimento le amministrazioni locali interessate sono infatti esonerate dall'obbligo della restituzione di somma che, in conseguenza dei provvedimenti di congruaggio in base ai dati del censimento della popolazione 1971, risultino aver percepito in più per le entrate sostitutive della soppressa compartecipazione all'IGE, sino all'entrata in vigore del provvedimento generale di consolidamento previsto dalla medesima legge n. 62 succitata.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se:

1) sia a conoscenza del notevole disagio dei lavoratori per il ponte chiuso sul Po, che collega Castiglione Torinese con Set-

timo (Torino), essendo stato accertato che per recarsi a Settimo si è costretti a passare da San Mauro, allungando notevolmente il percorso, con una spesa media mensile in più di circa 25 mila lire;

2) ritenga urgentemente di intervenire sull'amministrazione regionale ma soprattutto su quella provinciale di Torino per la riattivazione dell'importante collegamento, in quanto il costo dei lavori aggirandosi sui 50 milioni diminuirebbe per l'apporto degli amministratori comunali della zona, che si sono dichiarati pronti ad intervenire con mezzi propri per sopperire alle necessità di migliaia di cittadini in attesa della costruzione di un nuovo ponte.

(4-01729)

RISPOSTA. — Premesso che i lavori relativi al ponte chiuso sul Po che collega Castiglione Torinese con Settimo sono di competenza dell'amministrazione provinciale, si fa presente quanto comunicato dallo Ente regione: « L'amministrazione provinciale di Torino sta già provvedendo alle opere urgenti e provvisorie per l'apertura al traffico della passerella interessante il ponte sopraindicato.

Il Sottosegretario di Stato: LAFORGIA.

FACCHINI, DA PRATO E TANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui si trova da tempo Marina di Massa (Massa Carrara) per la continua erosione della spiaggia, erosione che sta diventando ogni giorno di più una seria minaccia per l'abitato, le popolazioni e per tutta l'attività turistica di questo importante centro balneare;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere per avviare ad una soluzione razionale ed efficace questo problema che da anni angustia le popolazioni e gli operatori turistici della zona. (4-01301)

RISPOSTA. — La situazione del litorale di marina di Massa è ben nota a questo Ministero e viene costantemente seguita dal competente ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova. Si deve tuttavia far presente che, in relazione ai rilievi formulati dall'organo di controllo, la

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

possibilità di intervento da parte del Ministero dei lavori pubblici è subordinata all'impegno da parte del comune di Massa, in base alle vigenti disposizioni della legge 14 luglio 1907, n. 542, a rimborsare allo Stato il 25 per cento della spesa. Poiché i rappresentanti del comune hanno manifestato la volontà di assumersi l'onere previsto dalla legge, si è disposto l'invio di un funzionario tecnico per un sopralluogo, al fine di verificare le necessità e l'urgenza degli interventi.

Al riguardo il dirigente superiore tecnico nella propria relazione ha evidenziato i provvedimenti di prima urgenza ed ha disposto, d'intesa con l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Genova, un approfondito studio del regime di tutto il litorale anche a mezzo di indagini geognostiche. Purtroppo, la nota deficienza di fondi di bilancio consentirà di esaminare soltanto la possibilità di far fronte alle spese necessarie per gli interventi di prima urgenza.

Per quanto concerne, poi, la sistemazione definitiva di quel litorale, la necessità di intervenire è stata già segnalata al Ministero del tesoro per ottenere uno stanziamento straordinario di fondi per la difesa degli abitati rivieraschi dall'erosione del mare.

Il Sottosegretario di Stato: LAFORGIA.

FORNI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare per evitare i gravi disagi derivanti ai dirigenti scolastici e agli insegnanti in servizio all'estero per il ritardo incomprensibile con cui viene corrisposto lo assegno in sede di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Tale disagio, particolarmente grave per dirigenti ed insegnanti di prima assegnazione, potrebbe essere alleviato se i consolati fossero in grado di versare degli acconti. La mancanza di fondi però impedisce anche ai consolati di provvedere. In qualche situazione si arriva al paradosso di vedere privati, interessati alla gestione di scuole parificate, versare anticipi al personale dello Stato che deve vigilare sulle scuole.

È quanto accade a Belo Horizonte, dove gli anticipi agli operatori scolastici italiani

sono versati dalla FIAT che gestisce le scuole elementari, le medie eccetera.

Segnalando l'indilazionabile necessità di provvedimenti adeguati, si chiede inoltre di conoscere i tempi di presentazione in Parlamento del provvedimento che deve disciplinare il personale e l'organizzazione delle scuole italiane all'estero dal momento che il decreto delegato già predisposto è ormai bloccato per i noti motivi. (4-01124)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri segue con la massima attenzione i problemi del personale addetto alle scuole italiane all'estero e si adopera in ogni modo per ridurre il più possibile i disagi derivanti dal ritardato pagamento degli assegni di sede. A tale scopo sono stati recentemente potenziati i servizi amministrativi presso l'Amministrazione centrale, affinché si possa provvedere tempestivamente sia alla liquidazione trimestrale degli assegni di sede, sia alla regolarizzazione degli arretrati. La corresponsione degli arretrati è per altro condizionata dalla disponibilità di fondi sul capitolo 2503 (assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero) i cui stanziamenti sono stati contraddistinti negli ultimi anni da una cronica carenza rispetto alle esigenze, nonostante i ripetuti interventi intesi ad ottenere un'adeguata integrazione.

Per quanto riguarda lo *status* degli insegnanti e l'organizzazione delle scuole all'estero, il Consiglio dei ministri, riunitosi il 4 marzo 1977, ha approvato un decreto-legge, presentato dal ministro degli affari esteri di concerto con il ministro per il bilancio e la programmazione economica, il ministro del tesoro ed il ministro per la pubblica istruzione, relativo al personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo destinato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane allo estero ed alle scuole europee.

Il medesimo decreto prevede inoltre la istituzione dei ruoli del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente addetto alle iniziative previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed estende all'estero, con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle situazioni locali, la disciplina degli organi collegiali già introdotti nelle scuole italiane con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il Sottosegretario per gli affari esteri:
FOSCHI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

FRASCA. — *Al Ministro delle finanze.*
 -- Per sapere se ritenga opportuno emanare precise istruzioni alle competenti intendenze di finanza in ordine alla risoluzione del 16 gennaio 1976 n. 12/50263 della direzione generale delle imposte dirette per fare in modo che gli interessati possano ottenere il rimborso di quanto indebitamente riscosso dall'erario da diversi anni.

(4-01680)

RISPOSTA. — Alla domanda formulata si è in grado di rispondere affermativamente.

L'Amministrazione, infatti, allo scopo di dare soluzione ai numerosi quesiti sollevati da più parti in relazione ai contenuti della nota richiamata nella interrogazione, ha emanato il 10 febbraio 1977 una apposita circolare, che è stata già diramata a tutte le intendenze di finanza ed agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette.

Il Ministro: PANDOLFI.

GARGANO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) il comitato di quartiere di Palestrina (Roma) ha avuto un incontro, a fine ottobre 1976 con il sovrintendente alle antichità per il Lazio e con la direttrice per la zona di Palestrina per prospettare loro lo stato di abbandono del patrimonio archeologico prenestino, chiedere ragione di tale situazione e presentare costruttive proposte atte a risolvere i vari problemi;

2) le suddette autorità hanno giustificato tale stato di cose facendo presente sia l'assoluta mancanza di fondi, sia la difficoltà di perfezionare talune pratiche espropriative a causa dell'opposizione dei proprietari;

3) la proposta di istituire campi di lavoro estivi per studenti è stata respinta perché non prevista da leggi e per mancanza di fondi;

4) detto comitato è intenzionato a non permettere altri lavori di scavo se prima non sarà dato corso alla manutenzione delle attuali zone archeologiche.

Per sapere inoltre:

a) quale sia il reale stato di conservazione dell'intero patrimonio archeologico prenestino;

b) se si ritenga necessario ed improcrastinabile un intervento straordinario per salvare dalla rovina definitiva quelle opere che, ulteriormente trascurate, sarebbero perdute definitivamente; se si ritenga far ricorso ad una legge speciale per avere i mezzi necessari per assicurare almeno la costante ordinaria manutenzione dei monumenti e, infine, che cosa si stia facendo o si stia per fare per la salvaguardia delle opere di detta zona archeologica. (4-01419)

RISPOSTA. — I fatti di Palestrina di cui si è occupata la stampa e che formano oggetto della presente interrogazione hanno, come è noto, dato luogo ad una azione giudiziaria da parte del pretore di Palestrina che ha iniziato a svolgere indagini sullo stato dell'edilizia e su eventuali abusi edilizi compiuti sulla città di Palestrina, emettendo comunicazioni giudiziarie a carico, tra gli altri, di funzionari della soprintendenza archeologica del Lazio. C'è da dire che le violazioni edilizie in zona vincolata erano state già oggetto di denuncia al pretore di Palestrina da parte della soprintendenza archeologica del Lazio, la quale con nota in data 10 novembre 1973 aveva denunciato le costruzioni abusive in proprietà Renata Galeassi e Renzi; in data 7 ottobre 1974 aveva denunciato le costruzioni abusive in proprietà Raffaele Galeassi e in data 24 settembre 1974 le costruzioni abusive in proprietà Enrico Rosicarelli, Lina Rossi, Giuseppe Lucarelli, fratelli Coccia, Giuliani Maria Pia, Raffaele Sbardella e Raffaele Lucarelli.

Questo è quanto risulta presso gli uffici centrali del Ministero perché il pretore ha provveduto ad acquisire, a mezzo del nucleo polizia giudiziaria di Roma, agli atti del procedimento penale tutta la documentazione in possesso della soprintendenza archeologica del Lazio, documentazione che sarà restituita all'Amministrazione solo dopo il completamento dell'indagine peritale disposta dal pretore e tuttora in fase di espletamento, per cui una più dettagliata esposizione di dati e di fatti è per ora impossibile a fornirsi.

Per quanto di competenza del Ministero e indipendentemente dall'istruttoria in corso da parte della magistratura, fin dal

7 gennaio 1977 è stata affidata al dottor Guglielmo Maetzke, soprintendente archeologico della Toscana, nonché presidente del comitato di settore per i beni archeologici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, e alla dottoressa Licia Vlad Borrelli, ispettrice centrale archeologa, affiancata da un funzionario amministrativo per gli aspetti di competenza, lo incarico di condurre una approfondita indagine sulla situazione delle aree sottoposte a tutela archeologica nel comune di Palestrina, indagine che è tuttora in corso essendo ovviamente condizionata dalla necessità di prendere visione di tutta la documentazione che il pretore, come si è detto, ha acquisito per fini di giustizia.

In base alle conclusioni, cui perverranno i due predetti tecnici incaricati nell'indagine, sarà possibile stabilire quali ulteriori provvedimenti (vincoli, espropri, scavi e ripristini) convenga adottare in aggiunta a quelli già attuati per assicurare alla collettività ed agli studiosi la fruibilità sotto ogni aspetto delle antichità esistenti, provvedendo alla loro conservazione e rimessa in luce.

Posso intanto anticipare che il comitato di settore per i beni archeologici nella seduta dell'11 marzo 1977, a seguito di una indagine dei membri Giorgio Gullini e Adriano La Regina, ha espresso il parere che sia ancora possibile, con una drastica ed energica operazione di tutela e con un massiccio intervento di ricerca in tutti gli spazi ancora disponibili, recuperare, almeno sul piano conoscitivo, il valore storico del complesso e proporre quelle parziali sistemazioni ambientali nelle poche aree libere superstiti che, con la opportuna presentazione didattica, possono garantire una sia pure limitata godibilità dell'insieme. Tale programma, secondo il comitato di settore, non può essere limitato al solo quadrilatero (Viale Pio XII, via degli Arconi, via della Martuccia, via Prenestina nuova) ma deve mirare ad uno studio di precisa programmazione di interventi in tutto l'insieme delle zone adiacenti all'abitato di Palestrina, ivi incluse quelle prossime alle due braccia di mura poligonali che salgono all'acropoli di Castel San Pietro.

Va precisato inoltre che i provvedimenti per detta zona sono visti nell'ambito dell'azione da svolgere a tutela del patrimonio monumentale e archeologico dell'intero centro di Praeneste e del suo territorio

(di cui le antichità del cosiddetto quadrilatero costituiscono solo un settore e non il preminente), e che l'Amministrazione dei beni culturali, nella consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale prenestino, ha già effettuato ed ha in programma interventi sia per il restauro e la valorizzazione del vasto complesso del Santuario della Fortuna (di cui il settore superiore è già acquisito al demanio mentre per quello inferiore è da tempo in corso la pratica per l'esproprio), sia per una migliore sistemazione del museo, sia infine per esplorazioni archeologiche a seguito di nuove importanti individuazioni. Ovviamente i provvedimenti di competenza di questo Ministero saranno effettuati, ove occorra, in stretto coordinamento con le altre amministrazioni competenti nel settore urbanistico e in particolare con quella regionale.

Per quanto riguarda infine i modi per esercitare nelle aree di grande interesse archeologico — qual è quella di Palestrina — un controllo continuo ed efficace, che consenta interventi tempestivi, si ritiene che disponendo ampiamente di personale del ruolo degli assistenti tecnici, da porre in servizio per rapidi spostamenti e di ogni altro strumento necessario per lo svolgimento dei compiti di tutela immediata.

A tale necessità potrà essere fatto fronte con un congruo aumento del ruolo degli assistenti: comunque, nei confronti di Palestrina si provvederà, in occasione delle nuove assegnazioni in base agli organici già esistenti, ad un primo adeguamento della disponibilità di assistenti tecnici.

Il Ministro: PEDINI.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se:

1) si ritenga, in sede di nomina del presidente del consorzio autonomo del porto di Napoli, far ricadere la scelta su elemento di provata esperienza e capacità tecnica, pur nel rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge istitutiva dello ente;

2) in particolare si intenda che i problemi del più grande emporio marittimo del Mezzogiorno siano sottratti al gioco della protezioni locali ed affrontati con coraggiose scelte, oppure si intenda continuare con

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

la vecchia politica del clientelismo, a scapito della efficienza e della funzionalità di uno strumento, come il porto di Napoli, che condiziona l'economia non solo della Campania ma di tutto il Mezzogiorno continentale. Si deve tener presente che i lavoratori portuali ed i loro rappresentanti sindacali hanno preannunciato una lotta ad oltranza contro ogni soluzione che non dovesse garantire una guida tecnicamente valida, al vertice dello scalo marittimo napoletano, in questa delicata fase di ristrutturazione del porto. (4-00861)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1976, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1977, n. 30, è stato nominato, per la durata di 5 anni, presidente del consorzio autonomo del porto di Napoli il professor Stefano Riccio. La nomina, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, è stata proposta dal ministro della marina mercantile sulla base delle comprovate ed indiscusse capacità tecnico-professionali del professor Riccio. Come è noto, il professor Stefano Riccio, deputato al Parlamento per 6 legislature, è stato presentatore di molteplici progetti di legge concernenti materia di competenza dell'amministrazione marittima, tra i quali il progetto « Istituzione del consorzio autonomo del porto di Napoli » (atto Camera n. 1032), assorbito dall'atto Camera n. 2744 (Senato n. 1455, di iniziativa del Ministero della marina mercantile), divenuto legge 1 marzo 1974, n. 46.

Come membro di Governo, il professor Stefano Riccio ha ricoperto la carica di sottosegretario di Stato per la marina mercantile dal 25 luglio 1964 al 25 febbraio 1966, delegato, tra l'altro, agli affari relativi agli enti portuali, alle opere marittime e alle attrezzature portuali di competenza dell'amministrazione marittima.

È infine noto, che il professor Stefano Riccio, professore nell'università di Napoli ed avvocato, ha patrocinato in molteplici giudizi vertenti su materia marittima.

Il Ministro ad interim della marina mercantile: RUFFINI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o abbia in animo di

adottare per risolvere il problema della classificazione del fiume Cecina e, più in generale, quello dell'assetto idrogeologico della vallata entro la quale scorre il predetto fiume.

La classificazione è stata ripetutamente richiesta dalla comunità montana e da consigli comunali, senza alcun riscontro da parte del Ministero, anche a seguito delle continue petizioni dei coltivatori diretti della zona, delle loro organizzazioni e degli enti operanti lungo il fiume Cecina. La richiesta è anche conseguente ai danni provocati da una persistente attività di escavazione e di indiscriminato prelievo di inerti ghiaiosi da parte delle ditte concessionarie alle quale, come minimo, dovrebbe essere fatto obbligo di ripristinare gli argini del fiume nel tratto interessato dalla concessione.

In presenza della situazione venutasi a creare, si rendono necessari — oltre ad una più rigorosa sorveglianza da parte degli uffici per il genio civile delle province interessate (Pisa e Livorno) — programmi organici di risanamento, ma anche urgenti interventi da realizzare attraverso congrui finanziamenti. (4-01274)

RISPOSTA. — Il fiume Cecina, la cui sorgente è ubicata in provincia di Siena, ha il suo corso quasi interamente nella provincia di Pisa con solo tre chilometri vicini alla foce ricadenti nella provincia di Livorno.

Mentre il tratto del corso d'acqua che interessa le province di Siena e di Pisa è in gran parte incassato tra due catene di colline, quello ricadente in provincia di Livorno, a giacitura pianeggiante, presenta notevoli difficoltà idrauliche per la pressoché completa mancanza di arginature, compromettendo così ad ogni piena eccezionale, l'efficienza della strada statale Aurelia e della ferrovia Pisa-Roma, causando inoltre l'allagamento di zone quali la pianura in destra degli argini del fiume costruiti dalla Bonifica di Vada e Collemezzo della suddetta provincia di Livorno.

Il corso d'acqua non è classificato ed è privo di difese.

Da qualche tempo i comuni interessati e la comunità montana con sede a Pomarance (Pisa) hanno rivolto richiesta e preme per ottenere la classificazione del fiume, e quindi gli interventi di regolazione, al fine di eliminare i danni all'agricoltura, che costituisce in alcuni centri abi-

tati la più importante attività economico-sociale della zona.

Questo Ministero, scegliendo le proposte dei vari enti, in data 20 dicembre 1976 ha chiesto agli uffici del genio civile di Pisa e di Livorno di provvedere alle istruttorie e agli adempimenti stabiliti dalle leggi idrauliche per la classificazione del fiume Cecina in terza categoria. I predetti uffici hanno già dato inizio alle indagini che comprendono il settore tecnico, con la rilevazione delle difese esistenti da mantenere e quelle da costruire con un piano organico attuativo di priorità ed anche il settore organizzativo-economico per le contribuzioni a carico dello Stato, del consorzio dei privati e delle amministrazioni comunali. Le opere che saranno studiate, elaborate e proposte, rifletteranno i problemi della difesa e quelli ancora più importanti dell'assetto idrogeologico del corso d'acqua e dei suoi affluenti, corrispondendo così all'aspirazione dei coltivatori e degli enti economici che operano nella Val di Cecina.

Per quanto concerne poi i problemi contingenti all'assetto del fiume va rilevato che l'attività estrattiva di inerti ghiaiosi da parte della ditta concessionaria non è facilmente controllabile in quanto, mancando totalmente difese arginali e non essendo ben definite le difese di sponda, non è possibile intervenire per valutare ed impedire i danni reali provocati dai mezzi che accedono al greto del fiume per le escavazioni e dai mezzi di trasporto.

L'ufficio del genio civile di Pisa nel rappresentare tale situazione direttamente alle ditte concessionarie, alla regione Toscana ed ai comuni interessati, ha ritenuto indispensabile sospendere l'attività estrattiva, comunicando che le concessioni non saranno rinnovate per l'anno in corso.

Nella provincia di Livorno non esiste invece possibilità di estrazioni di considerevoli proporzioni e pertanto alcune concessioni sono state assentite solo nei casi di accertata necessità ai fini idraulici e per quantitativi limitati nei volumi e nel tempo.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

MENEGHETTI e PELLIZZARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per l'applicazione della legge 7 gennaio 1974, n. 3, che prevede, entro tre anni dalla entrata in vigore della legge,

la cui scadenza ormai è vicina, la cancellazione di ogni intestazione catastale, riguardante i canoni dovuti per livelli, decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue nelle province venete.

(4-00954)

RISPOSTA. — La legge 7 gennaio 1974, n. 3, concerne com'è noto materia esclusivamente civilistica, in quanto stabilisce la conversione dei diritti dei concedenti, relativi a prestazioni perpetue, in un diritto di credito, fatta salva unicamente la ipotesi di espressa rinuncia da parte dei proprietari utilisti, che sono però tenuti in tal caso a prestarsi all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile.

Non c'è dubbio che la stessa legge prevede anche specifici adempimenti a carico degli uffici catastali e di quelli dei registri immobiliari, ma si ricorda che, relativamente a questi ultimi, il provvedimento legislativo contiene la previsione di un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, scaduto il quale si considerano comunque cancellate le trascrizioni dei diritti in questione.

Esistono pertanto già nella legge precisi riferimenti capaci di produrre situazioni giuridiche nuove legate solo al trascorrere del tempo ed al comportamento implicito del proprietario utilista, favorevole al loro verificarsi.

Risulta per altro che anche gli uffici tecnici erariali del Veneto hanno in larga misura già provveduto a porre in essere le formalità richieste, in applicazione degli articoli 4 e 5 della suddetta legge. Alla fine dello scorso anno figuravano già cancellati presso tutte le province venete i diritti dei concedenti o direttari nella misura del 67 per cento per quanto riguarda il catasto terreni, mentre per il catasto edilizio urbano gli adempimenti eseguiti raggiungevano il 90 per cento del lavoro complessivo. Si hanno dunque fondate ragioni per ritenere che la cancellazione dei diritti ancora iscritti si concluderà entro un tempo di breve durata.

Il Ministro: PANDOLFI.

ORSINI GIANFRANCO e FUSARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) i comuni di Longarone e Castellavazzo (Belluno) vengono a trovarsi in grave

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

situazione economico-finanziaria a seguito della ministeriale del 3 giugno 1976 numero 2-2650, della direzione generale per la finanza locale, con la quale, nel dare comunicazione all'intendenza di finanza di Belluno dei dati relativi alla liquidazione definitiva delle compartecipazioni previste dagli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, si dispone il recupero di eventuali somme erogate in più in sede di liquidazione provvisoria;

2) in relazione a detta ministeriale, ai comuni citati, vengono chieste, a rimborso, le somme di lire 139.914.863 al comune di Longarone e di lire 73.272.596 al comune di Castellavazzo, e per gli anni dal 1972 al 1975 e ciò anche in applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sull'attribuzione di somme sostitutive di tributi aboliti;

3) il recupero da parte dell'intendenza di finanza di Belluno, viene effettuato con la sospensione dal pagamento, non solo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, ma anche di quelle dovute ai sensi dell'articolo 3 del medesimo provvedimento (nota del 25 agosto 1976 n. 16636/V dell'intendenza di finanza di Belluno), per il secondo semestre 1976;

4) su richiesta di rateizzazione, inoltrata dai comuni di Longarone e Castellavazzo all'intendenza di finanza di Belluno in data 27 settembre 1976, è stato da questa disposto (nota del 27 novembre 1976 numero 18471/76 - Rep. IV -) che:

a) la somma dovuta a saldo (attribuzione IGE e addizionale erariale benzina) anno 1976, non sarà erogata ai comuni;

b) la somma dovuta per l'anno 1977, non sarà erogata ai comuni;

c) la somma dovuta a saldo recupero, verrà recuperata in 12 mensilità, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria dei due comuni.

Per sapere se ritenga opportuno esaminare il problema, tenuto presente che:

nei comuni di Longarone e Castellavazzo è attualmente in corso un processo di ricostruzione economico-sociale onde riportare detta comunità, distrutta dalla catastrofe del Vajont (Pordenone) del 9 ottobre 1963, alla normalità mediante i be-

nefici ed agevolazioni previste dalla legislazione speciale 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche e proroghe;

per effetto della citata legge n. 357, queste comunità, hanno beneficiato, dal 1963 al 1973, di particolari esenzioni dai tributi erariali, provinciali e comunali e pertanto i presupposti di riparto previsti dagli articoli 7 e 11 della legge n. 964, dovranno necessariamente essere corretti in stretta relazione e rapporto alla capacità contributiva dei contribuenti;

non può ritenersi valido, a tale effetto, il principio dell'incremento presunto, previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (imposta di consumo e altri tributi propri dell'ente) in quanto, trattandosi di ripartizione in rapporto inversamente proporzionale (articolo 7 lettera b) e articolo 11, lettera b) della legge 22 dicembre 1969, n. 964) l'applicazione di tale incremento comporterebbe un ulteriore danno ai due comuni;

per la situazione economica dei bilanci dei due comuni, con legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modifiche e proroghe, legge 19 dicembre 1973, n. 837 e articolo 4 della legge 26 aprile 1976, n. 189 lo Stato ha concesso contributi a pareggio del disavanzo economico, dal 1963 e sino al 1980;

infine, il provvedimento del Ministero, se non riveduto alla luce di quanto illustrato nella presente richiesta, vanificherà ogni intervento dello Stato inteso a mettere i predetti comuni nella possibilità di far fronte ai loro compiti di istituto con la necessaria tranquillità per continuare nell'azione di ricostruzione intrapresa.

(4-01594)

RISPOSTA. — La situazione locale realisticamente delineata è da considerarsi definita positivamente dalla legge di conversione 17 marzo 1977, n. 62, recante disposizioni per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

Per effetto dell'articolo 9-*quinquies* del suddetto provvedimento le amministrazioni locali interessate sono infatti esonerate dall'obbligo della restituzione di somme che, in conseguenza dei provvedimenti di conguaglio in base ai dati del censimento della popolazione 1971, risultino aver percepito in più per le entrate sostitutive del-

la soppressa compartecipazione all'IGE, sino all'entrata in vigore del provvedimento generale di consolidamento previsto dalla medesima legge n. 62 succitata.

Il Ministro: PANDOLFI.

ROBALDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere come mai ad oggi non è stato corrisposto ancora agli uffici finanziari periferici (uffici del registro, eccetera) il fondo per le spese d'ufficio per l'anno in corso, né è stata erogata l'indennità di cassa relativa all'ultimo trimestre 1976.

Si sottolinea l'opportunità di evitare il ripetersi di questi ritardi che, provocando notevoli disagi negli uffici interessati, creano malcontento e disaffezione tra gli impiegati. (4-01711)

RISPOSTA. — Nel settore delle imposte dirette risultano già disposte da tempo le aperture di credito per spese d'ufficio a favore dei funzionari delegati, per cui è da ritenere che questi ultimi possano già disporre delle somme loro assegnate relativamente al primo trimestre di questo anno.

Analogamente è la comunicazione che riguarda il settore del catasto e dei servizi tecnici erariali, ove per altro il previsto iter amministrativo ha subito qualche appesantimento che ha sensibilmente ritardato i tempi della sua conclusione. Non è forse superfluo a questo proposito sottolineare che l'emissione degli ordini di accreditamento passa attraverso una serie di adempimenti preliminari e di controlli che ostacolano notevolmente la conclusione di ciascuna operazione. Si spiega, quindi, come anche nel settore dell'amministrazione delle tasse, che comprende gli ispettorati compartimentali, gli uffici IVA, gli uffici del registro e le conservatorie dei registri immobiliari, possa essersi verificato qualche ritardo nella erogazione dei fondi occorrenti per il pagamento delle spese d'ufficio, nonostante figurino già trasmessi da parte del competente servizio agli organi di controllo, gli ordini di accreditamento relativi al fabbisogno del primo semestre di quest'anno.

Anche per quanto concerne l'indennità per maneggio valori di cassa può infine riferirsi che risultano soddisfatte tutte le ri-

chieste pervenute dalle varie intendenze di finanza e relative all'esercizio finanziario 1976. C'è solo da chiarire che i relativi ordini di accreditamento, per ragioni di diversa natura, non hanno potuto essere emessi entro termini che ne rendessero possibile il pagamento in conto competenza 1976. L'emissione è stata pertanto eseguita in conto residui, provvedendosi quindi ad inoltrare sollecitamente i vari titoli agli organi competenti per la effettuazione dei prescritti controlli.

Il Ministro: PANDOLFI.

SANZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesse:

a) le gravi sperequazioni create dall'entrata in vigore della riforma tributaria tra le grandi, medie e piccole esattorie, aggravate dalla loro eventuale ubicazione in zone povere o meno progredite;

b) l'emanazione di provvedimenti, contingenti e settoriali, come l'autotassazione, che sottraggono di continuo larghe fasce di entrate alle esattorie;

c) la riduzione continua di carichi erariali verificatasi negli anni 1975-1976 e destinati a diminuire sempre più, per la mancanza dei versamenti diretti nei nostri piccoli centri e il venir meno delle iscrizioni a ruolo;

d) l'aumento vertiginoso delle spese generali, che hanno reso insufficiente il parametro delle integrazioni stabilito dalla legge;

e) la stipulazione del nuovo contratto di lavoro avvenuto il 9 settembre 1976, che oltre ad incidere al limite della sopravvivenza sulle gestioni, non esclude che la categoria esamini la possibilità di ricorrere all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 140 del testo unico n. 858 del 1963, con grave pregiudizio per il personale e per la stessa efficienza delle aziende;

f) la mancata liquidazione delle integrazioni già maturate;

g) la non avvenuta liquidazione delle domande di rimborso, talvolta per decine di milioni, e la revoca di ogni tolleranza anche per i casi più gravi e giustificabili;

h) il susseguirsi di iscrizioni anche per centinaia di milioni, a mezzo di ruoli

straordinari, a carico di contribuenti non accertati per anni e divenuti nel frattempo del tutto impossidenti, con danno dell'erario e con manifesta impossibilità di anticipazione da parte delle esattorie, per l'obbligo del non riscosso per riscosso vanificato dalla graduale scomparsa dei ruoli;

i) la sistematica disattesa delle legittime aspettative della categoria, per non essersi verificate oltretutto le assicurazioni date dal ministro delle finanze al Parlamento in ordine al promesso riesame della intera normativa della riforma entro il 30 giugno 1976, allo scopo di vagliare l'andamento delle varie gestioni e porle tutte in condizione di operare con un minimo di sicurezza e tranquillità -

se intenda:

1) sollecitare gli organi competenti a procedere alla liquidazione delle integrazioni degli aggi per l'anno 1974 e ad emanare sollecitamente le disposizioni per la liquidazione di quelle per gli anni 1975 e 1976;

2) chiedere agli uffici competenti di esaminare e liquidare le domande di rimborso pendenti senza ulteriori indugi.

L'interrogante chiede di disporre la concessione di congrue tolleranze in attesa delle liquidazioni anzidette e di soprassedere all'applicazione del nuovo contratto economico del 9 settembre 1976, in attesa della ristrutturazione delle esattorie, con particolare riferimento all'organico del personale ex articolo 140, ultimo comma del testo unico n. 858 del 1963. (4-01115)

RISPOSTA. — Le considerazioni critiche anche se non sono interamente da condividere, offrono tuttavia un'immagine realistica della situazione attuale del servizio di esattoria.

Va dunque detto subito che, ad opinione del Governo, tutta la materia della riscossione richiede profondi interventi innovativi. Vi è per altro in esso la consapevolezza che nel breve periodo non possano trascurarsi aggiustamenti che consentano al servizio di mantenere un ragionevole livello di funzionalità. In questa prospettiva, sono da considerare con maggiore approfondimento le questioni poste in più ampio risalto. Il riferimento è rivolto a quelle relative alla liquidazione delle integra-

zioni degli aggi agli esattori che ne abbiano diritto, ed inoltre alla situazione dei rimborsi di somme non effettivamente incassate, ma versate all'erario in base all'obbligo del non riscosso per riscosso.

Quanto al primo dei problemi indicati, si assicura che già da tempo sono state diramate idonee istruzioni, dirette a rendere più solleciti gli adempimenti per la concreta applicazione del beneficio, relativamente all'anno 1974. Per il raggiungimento di tale scopo, si è altresì provveduto ad assegnare a ciascuna provincia i fondi necessari, sulla base delle richieste delle competenti intendenze di finanza.

Per quanto concerne, invece, gli anni 1975 e 1976, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 873, si è provveduto ad emanare norme per la semplificazione delle procedure già previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, in materia di determinazione delle integrazioni. Il precedente sistema si basava, com'è noto, sul computo delle entrate effettivamente riscosse negli anni posti a raffronto. Con le modifiche recentemente apportate viene invece fatto riferimento agli aggi tariffati nei ruoli posti in riscossione negli anni di riferimento, in modo da poter disporre subito di dati obiettivi ed evitare così i lunghi e complessi esami analitici in precedenza necessari. La nuova regolamentazione della materia prevede anche che la certificazione delle cifre da porre a raffronto per la determinazione dell'integrazione spettante a ciascun esattore sia ad esso rilasciata a cura del consorzio nazionale esattori.

Relativamente, poi, al ritardo con cui vengono effettuati i rimborsi di somme versate ma non effettivamente riscosse, non è forse del tutto superfluo precisare che in tali casi l'esposizione finanziaria degli esattori già trova nelle norme vigenti un correttivo non irrilevante. È noto, infatti, che la quasi totalità di essi, dopo due mesi dalla presentazione delle domande di rimborso gode - per effetto del disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 - di uno sgravio provvisorio pari al 70 per cento (elevabile al 90) dell'ammontare delle quote richieste, ottenendosi in tal modo un risultato che si traduce nella corrispondente diminuzione del carico di versamento cui ciascun esattore è tenuto alla scadenza successiva. Il Governo, tuttavia,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1977

non intende minimamente sottovalutare tale problema, le cui cause sono in larga misura riconducibili alla difficile situazione degli uffici finanziari, notoriamente caratterizzata da carenze strutturali di uomini e mezzi, oltre che da un impegno di lavoro di non lieve momento, conseguente all'entrata in vigore della riforma tributaria.

In questo quadro, una soluzione che consenta il recupero della necessaria adeguatezza dei tempi per l'effettuazione dei rimborsi agli esattori, può essere individuata, a giudizio del Governo, solo in una modifica del sistema che renda possibile la liquidazione a stralcio delle domande, basata non sull'esame di ciascuna di esse da parte degli uffici, sibbene su criteri obiettivi predeterminati.

In tal senso, appunto, si intende provvedere attraverso il disegno di legge n. 478 attualmente all'esame del Senato della Repubblica, recante norme che ricalcano, nella sostanza, un precedente provvedimento già presentato al Parlamento e decaduto per la fine anticipata della passata legislatura. Nel suddetto progetto di legge, oltre a determinarsi con assoluto rigore le condizioni indispensabili per poter ottenere il rimborso, si precisa che la cifra da liquidare va quantificata secondo un particolare meccanismo di computo basato su automatismi chiaramente individuati dalla norma. In tal modo, nel mentre si realizza una considerevole abbreviazione delle procedure, viene salvaguardata l'esigenza di non concedere rimborsi in misura superiore a quanto sarebbe mediamente spettato.

Per quanto concerne la prospettata esigenza di accordare speciali dilazioni e sospensioni nel versamento delle somme dovute dagli esattori, v'è da osservare che i poteri dell'Amministrazione sono al riguardo circoscritti da precise disposizioni di legge, e non è quindi possibile valicare i limiti da queste posti. E da tali limiti esorbitano certamente le situazioni indicate.

Quanto infine, alla richiesta di sospendere l'applicazione del nuovo contratto di lavoro del personale esattoriale, occorre dire che un simile intervento esula dalle competenze del Governo, in quanto trattasi di materia riservata all'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Il Ministro: PANDOLFI.

SOBRERO E CARLOTTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commer-*

cio e artigianato. — Per sapere — premezzo che:

il comune di Dronero (Cuneo) gestisce in economia diretta l'Azienda elettrica municipale (AEM);

congiuntamente ai corrispettivi dovuti dagli utenti per l'energia consumata, detto comune, mediante gli stessi ruoli, è tenuto a riscuotere i vari tributi erariali (imposta erariale sovrapprezzo termico, IVA) che comportano un pesante esborso per l'aggio all'esattore e al tesoriere (complessivamente il 4,80 per cento), sul quale grava inoltre l'IVA per il 12 per cento;

detto comune è stato inoltre obbligato a depositare idonea cauzione a garanzia degli introiti effettuati per conto dello Stato e deve versare lire 400 mila bimestralmente, a titolo di acconto sulle somme da riscuotere, da congruarsi alle scadenze di ogni rata quadrimestrale;

in definitiva il comune di Dronero (ve ne sono altri nelle stesse condizioni) funge da esattore per conto dello Stato, senza beneficiare dei corrispettivi che competono agli esattori, con grave danno per il bilancio comunale, danno destinato ad aggravarsi in relazione ai prevedibili aumenti dei tributi erariali —

se intendano, sulla scorta di ciò che avveniva quando i comuni riscuotevano l'IGE sulle carni e sulle bevande vinose congiuntamente all'imposta di consumo, assumere opportuni provvedimenti onde porre fine ad una situazione di palese ingiustizia e di dubbia costituzionalità.

(4-01862)

RISPOSTA. — La tesi che l'interrogante mostra di sostenere non è condivisa dalla Amministrazione.

Per la riscossione, infatti, dei tributi erariali, rappresentati per altro unicamente dall'imposta sul valore aggiunto ed inoltre dall'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica. Il comune di Dronero non assolve ad alcuna funzione esattoriale per conto dello Stato, ma si limita semplicemente ad esercitare nei confronti delle singole utenze un diritto di rivalsa, ai sensi delle vigenti disposizioni relative ai suddetti tributi. In base alla norma espressa dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetto passivo dell'IVA è colui che effettua la cessione di beni o la prestazione

di servizi imponibili, il quale è pertanto tenuto direttamente a versare il tributo all'erario, nei modi e nei termini stabiliti dal provvedimento legislativo.

Nessuna rilevanza ai fini dell'esazione del tributo può quindi attribuirsi al successivo ed autonomo rapporto che si instaura tra l'ente erogatore dell'energia elettrica e le singole utenze, in quanto è per effetto dell'articolo 18 del citato decreto n. 633 che acquista un preciso significato il diritto di chi effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi ad addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al concessionario o al committente.

Riesce inoltre a giustificarsi ancora meno la richiesta di partecipazione dello Stato al versamento di una percentuale degli aggi, che il comune è tenuto a corrispondere per il servizio di esattoria e di tesoreria, la segnalata circostanza secondo cui anche detti aggi sono a loro volta gravati di imposta sul valore aggiunto.

In questo caso soggetto passivo d'imposta nei confronti dello Stato è il tesoriere o l'esattore, i quali sono direttamente tenuti a corrispondere il tributo con diritto beninteso a rivalersi verso il committente, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Le medesime considerazioni possono essere ritenute valide anche in riguardo alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 14 del testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924. Per effetto di tale norma, al pagamento della imposta è tenuto direttamente il fabbricante con diritto di rivalsa sui consumatori, da esercitarsi secondo le modalità indicate nella medesima disposizione.

Nessun problema si pone invece in relazione alla riscossione del sovrapprezzo termico, il quale non è un prelievo di pertinenza erariale, ma solo un onere a carico degli utenti di energia elettrica disposto al fine di sopperire al maggior costo degli oli combustibili occorrenti per azionare le centrali termoelettriche. A queste è infatti devoluto il gettito di tali proventi in base a determinati criteri di distribuzione delle somme affluite a detto titolo, ed a provvedervi è la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Resta dunque solo da dire qualcosa in merito all'obbligo della cauzione, ed è che il comune di Dronero, ai sensi dell'artico-

lo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, potrà ottenere l'esonero dal prestare la cauzione per la garanzia del pagamento dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, presentando a tal fine apposita richiesta alla competente intendenza di finanza.

Il Ministro: PANDOLFI.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere l'annoso problema della difesa dal mare dell'abitato della Marina di Cetraro (Cosenza), problema per il quale sono stati redatti ed approvati progetti organici a tutt'oggi non realizzati. (4-01094)

RISPOSTA. — Nell'ambito dei programmi realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno con le provvidenze della legge speciale 28 marzo 1968, n. 437 per gli interventi di difesa dal mare degli abitati in Calabria, la Marina di Cetraro è stata interessata da un unico progetto esecutivo approvato a fine 1972 per l'importo di lire 293 milioni e attuato negli anni 1973 e 1974 con la costruzione di due scogliere parallele alla battigia della lunghezza complessiva di circa 400 metri.

Tale intervento costituiva, di fatto, primo stralcio di quello più ampio (n. 14 scogliere in un tratto di litorale di circa 3 chilometri) previsto dal progetto generale redatto preliminarmente dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria. Il successivo passaggio delle responsabilità programmatiche e di gestione dei residui fondi della citata legge speciale agli organi regionali ha sollevato la Cassa dalla prosecuzione di tutti gli interventi previsti da quella legge; né il problema di Cetraro, potrebbe trovare collocazione nel quadro delle attuali competenze della Cassa medesima.

In relazione alle segnalazioni pervenute in occasione delle recenti mareggiate sono stati effettuati accurati sopralluoghi per accertare la effettiva entità delle necessità di difesa degli abitati. In base agli elementi forniti è stato predisposto uno schema di disegno di legge per ottenere dal Ministero del tesoro uno straordinario stanziamento.

mento di fondi per l'importo di lire 70 miliardi, ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542, per l'esecuzione di lavori di riparazione e di difesa degli abitati minacciati dal mare, fra i quali quello di Marina di Cetraro.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: LAFORGIA.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere lo stato attuale dei lavori della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza, in relazione alle notizie fornite dallo stesso ministro il 18 giugno 1975, in risposta ad analoga interrogazione degli interroganti (4-11183), notizie secondo le quali il traforo della galleria che interessa i quattro quinti della linea avrebbe potuto essere completato in tutta la sua lunghezza entro il 1977, o al più tardi entro la prima metà del 1978.

(4-01096)

RISPOSTA. — Nel corso della precedente legislatura, in data 17 maggio 1975, il ministro dei trasporti, con la risposta alla interrogazione n. 4-11183, forniva un quadro della situazione in campo ferroviario della parte settentrionale della Calabria, di cui la prima parte riguardante la costruzione della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza, realizzata a cura e spese di questo Ministero. Le notizie allora fornite dal Ministero dei trasporti rispecchiavano previsioni dei tempi di avanzamento dei lavori che, considerate le difficoltà, talvolta imprevedibili e di eccezionale gravità, di siffatte opere non è stato possibile rispettare e hanno richiesto l'impiego di speciali mezzi tecnici a superare tali difficoltà. Bisogna infatti tener conto che, data la natura dei terreni da attraversare, il cui dissesto geologico è ben noto, la prosecuzione dei lavori della galleria, che comprende gran parte del percorso con la sua lunghezza di chilometri 15 e 382 metri, ha subito varie interruzioni e ritardi, tanto da richiedere per la ultimazione del tratto iniziale — lato Paola — la utilizzazione di una macchina di scavo tecnologicamente molto avanzata, la cui costruzione è pressoché ultimata nei cantieri della Società *Robbins* in Seattle (USA).

Si prevede che la macchina sarà utilizzata in questa primavera. Il completamento dello scavo è stato contrattualmente sta-

bilito in anni 4 a decorrere dalla entrata in funzione della macchina stessa.

Si fa presente, pertanto che, sulla base di previsioni attendibili, l'ultimazione dei lavori di scavo della galleria Santomarco della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza potrà avvenire nel 1981, per cui si può ragionevolmente presumere che entro il biennio successivo potranno essere eseguiti anche gli ulteriori lavori di armamento e di elettrificazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: LAFORGIA.

ZOPPETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che nella VI legislatura è stata presentata interrogazione (n. 4-04197) per chiedere interessamento alla pratica in atto tra il signor Giovanni Porcelli e l'istituto di previdenza sociale della Repubblica argentina, pratica tuttora irrisolta nonostante solleciti effettuati presso il consolato italiano in Argentina, sia nei confronti dell'ambasciata argentina in Italia — quale autorevole intervento intenda intraprendere affinché l'istituto della previdenza sociale dell'Argentina dopo 9 anni dalla richiesta, abbia a trasmettere quanto prima i contributi assicurativi del signor Giovanni Porcelli in loro possesso.

(4-01691)

RISPOSTA. — La pratica pensionistica relativa al connazionale Giovanni Porcelli, dopo un lungo iter burocratico che ha comportato numerosi trasferimenti tra la cassa industria e commercio di Buenos Aires e la cassa pensioni della provincia di Mendoza, risultava essere andata smarrita presso quest'ultimo ente.

A seguito dell'interessamento del nostro consolato a Mendoza, nei giorni scorsi è stato possibile porre riparo al disguido sopra menzionato e la questione riguardante il nostro connazionale ha potuto essere finalmente definito.

Sia il consolato generale in Buenos Aires sia il consolato in Mendoza continueranno comunque ad adoperarsi affinché i contributi assicurativi a suo tempo versati dal signor Porcelli possano essere sollecitamente liquidati.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.